



COMUNE DI ROCCAIGNALE

Provincia di Savona

Allegato: A

**Modalità per la disciplina
del Mercato degli Imprenditori Agricoli denominato
“Mercato Agricolo di Roccaignale”
In applicazione del Decreto del Ministero delle Risorse Agricole
Alimentari e Forestali del 20.11.2007**

**Art. 1
Obiettivi della Manifestazione**

L'Amministrazione Comunale con l'istituzione del mercato riservato alla vendita diretta degli Imprenditori Agricoli, si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere la commercializzazione delle produzioni tipiche del territorio;
- garantire al consumatore un prodotto di provenienza certa;
- favorire il contenimento dei prezzi dei prodotti agricoli mediante l'eliminazione dell'intermediazione commerciale e promuovere la cosiddetta “filiera corta”.

**Art. 2
Finalità del disciplinare**

La finalità del presente disciplinare è di dettagliare le modalità di partecipazione degli Imprenditori Agricoli al mercato contadino, avuto riguardo degli obiettivi indicati al punto precedente.

Art. 3
**Riferimenti normativi per l'istituzione del mercato degli
Imprenditori Agricoli**

Il mercato è disciplinato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007 e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Art. 4
**Denominazione e individuazione delle aree, dei posteggi, delle
giornate e degli orari di svolgimento**

Il mercato riservato alla vendita diretta da parte degli Imprenditori Agricoli è denominato “Mercato Agricolo di Roccavignale”, ed è istituito in via sperimentale;

Il mercato si svolgerà sull'area pubblica – Piazza Comunale prospiciente l'ingresso principale del Comune con periodicità settimanale alla domenica mattina dalle ore 08.00 alle ore 13.00

Numero di posteggi: 12

Art. 5
Soggetti ammessi alla vendita

Sono ammessi a partecipare al Mercato Agricolo di Roccavignale in qualità di venditori, gli Imprenditori Agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, comprese le Cooperative di Imprenditori Agricoli e i loro Consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27.12.2006, n. 296.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228.

Le domande di assegnazione di posteggio, se inferiori o pari al numero dei posteggi stabiliti, saranno accettate se presentate da Aziende Agricole in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti e la loro collocazione nei posteggi verrà stabilita dall'Amministrazione Comunale – Comando Polizia Municipale.

In caso in cui il numero dei posteggi sia insufficiente per poter accogliere tutte le domande l'Amministrazione Comunale stilerà una graduatoria sulla base della quale verranno assegnati i posteggi, tenuto conto degli aspetti igienico-sanitari e logistici.

Art. 6

Prodotti Agricoli in vendita

I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

- provenire direttamente dall'Azienda dell'Imprenditore Agricolo ammesso a partecipare al Mercato o dall'Azienda dei soci imprenditori agricoli;
- essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti;
- essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.
- L'Imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'Impresa produttrice.
- E' vietata la vendita di animali vivi.

Art. 7

Modalità di vendita

Nell'area mercatale la vendita può avvenire utilizzando banchi di vendita, messi a disposizione direttamente dagli Imprenditori Agricoli..

Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività devono essere svolte in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 e con l'osservanza di ogni altra norma che disciplina la materia.

I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre nel Mercato degli Agricoltori i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D. Lgs. N. 6/9/2005 n. 206, recante Norme a tutela del consumatore.

Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della Legge 5.8.1981 n. 441 e succ. mod.

Art. 8 **Addetti alla vendita**

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'Impresa o dai Soci in caso di società o cooperativa agricola e dai familiari coadiuvanti dai soci delle società di cui all'art. 1, comma 1094 della Legge 27.12.2006 n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna Impresa.

Art. 9 **Disciplina Amministrativa e Controlli**

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Agricolo, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Le dichiarazioni di inizio attività resi ai sensi del D. Lgs. 228/01 hanno effetto immediato.

L'occupazione del posteggio potrà avvenire solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, in esenzione dalla Tosap.

Il Mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato Decreto, e del relativo disciplinare Comunale.

Art. 10

Definizione delle competenze in materia di gestione organizzativa ai servizi comunali

L'Ufficio Commercio è incaricato del controllo delle domande di assegnazione posteggio e dichiarazioni rese ai sensi del D Lgs. 228/01 al Comune di propria residenza, dai partecipanti al Mercato degli Agricoltori.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato:

- dell'individuazione del numero, della metratura e del posizionamento dei posteggi nell'area mercatale;

Sono fatte salve le competenze dei diversi Servizi Comunali non espressamente citati nel presente articolo.